

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore FASSINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 FEBBRAIO 1988

Norme per l'insegnamento della danza classica

ONOREVOLI SENATORI. — Sono trascorsi quasi tre lustri da quando la Corte costituzionale (sentenza n. 240 del 1974) ha esteso al campo della danza l'applicazione del primo comma dell'articolo 33 della Costituzione: «L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento».

In quella occasione fu dichiarato illegittimo l'articolo 3 della legge 14 gennaio 1951, n. 28 («Nessuno può assumere il titolo di maestro di danza ed esercitare la relativa professione se non abbia conseguito nell'Accademia nazionale di danza o in un istituto ad essa pareggiato il diploma del corso di perfezionamento»).

La sentenza liberalizzatrice ha prodotto un'enorme proliferazione di corsi e di scuole di danza classica ed ha avuto il benefico effetto di contribuire al «boom» del settore.

La libertà d'insegnamento ha però prodotto anche un degrado della qualità dei docenti, fino ad arrivare al paradosso che oggi, pur non essendo tali, molti maestri di danza si fregiano del titolo, per altro non richiesto.

Quindi, anche a considerare la danza come un'attività meramente artistica, le conseguenze sul piano qualitativo ed estetico già sarebbero gravi. Ma la danza non è solo arte: è soprattutto tecnica ed istruzione e comporta una delle forme più rigorose e responsabili d'insegnamento, quella cioè che viene impartita a un corpo e a una mente infantile, fino agli stadi adolescenziali.

Qualora gli insegnanti non siano all'altezza del loro compito, si rischia di falsare l'impostazione anatomica di base di un corpo in

evoluzione (con seri problemi per lo studio superiore della danza classica) e si corre addirittura il rischio di compromettere l'integrità di quegli allievi che si avvicinano alla danza in non perfette condizioni fisiche.

È infatti scientificamente provato che un non corretto esercizio coreutico nell'arco dell'età evolutiva possa accentuare difetti congeniti e procurare anomalie della crescita regolare. Ciò può accadere quando i giovani non siano preventivamente sottoposti a visita medica specialistica e quando insegnanti sprovveduti li addestrino precocemente in modo troppo impegnativo.

Fermo restando il principio della libertà d'insegnamento delle arti e delle scienze sancito dall'articolo 33 del dettato costituzionale, non vanno sottovalutati l'articolo 32, che impone al Governo della Repubblica la tutela della salute dei cittadini, e l'articolo 31, che prevede la protezione dell'infanzia e della gioventù.

Va inoltre tenuto presente che l'insegnamento privato della danza si attua spesso entro istituzioni scolastiche pubbliche in corsi facoltativi, e che pertanto il Ministero della pubblica istruzione deve esercitare poteri di vigilanza.

È sulla base di queste considerazioni che si è ritenuto opportuno sottoporre all'esame del Parlamento questo disegno di legge che rende obbligatoria (così come già avviene all'Accademia nazionale di danza e nelle scuole degli enti lirici) una visita medica di ricognizione dell'idoneità fisica agli allievi i quali, non avendo ancora compiuto il quattordicesimo anno d'età, si accingano a iniziare lo studio della danza classica.

Questo disegno di legge impone altresì agli insegnanti delle scuole private di danza una licenza che non ricalca il titolo conseguito con

le «sanatorie» concesse con le leggi 4 gennaio 1951, n. 28, e 18 marzo 1958, n. 297, ma ha come unico scopo quello di autorizzare l'esercizio di una professione volta a impostare i corpi dei bambini e degli adolescenti.

Per concludere, quattro precisazioni: sull'età degli allievi, su quella degli insegnanti ammessi a concorso, sul tipo di danza qui considerato e sulla differenza esistente tra i termini «corso» e «scuola».

Il limite fissato di quattordici anni deriva dal primo comma dell'articolo 25 della legge 17 ottobre 1967, n. 977: «I fanciulli di 14 anni compiuti possono essere ammessi dagli Uffici del lavoro a frequentare corsi di formazione professionale per il primo avviamento al lavoro, riconosciuti idonei a fornire ai fanciulli stessi un'adeguata formazione professionale».

Il compimento del quattordicesimo anno d'età rappresenta dunque lo «spartiacque» tra l'insegnamento puro e semplice e la formazione professionale.

La soglia dei 27 anni, fissata invece per richiedere la licenza di insegnamento, è stata posta perchè, all'Accademia nazionale di danza, chi ne ha compiuti 26 può dare da privatista l'esame per ottenere l'attestato del corso di avviamento coreutico. Un'età inferiore ai 27 rischierebbe pertanto di arrecare ingiusto danno a chi, dopo lunghi studi, ha conseguito un ben più consistente diploma accademico.

Il tipo di danza per il quale sono richiesti la visita medica e la licenza d'insegnamento è la tecnica classica accademica, l'unica che richieda agli allievi di assumere posizioni del corpo innaturali. Ballo moderno e «liscio» non rientrano pertanto nel quadro di questa normativa.

Infine, la differenza tra corso e scuola: può fregiarsi del titolo di «scuola di danza» solo l'istituzione che abbia ottenuto la «presa d'atto» ministeriale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Gli allievi dei corsi e delle scuole private di danza classica, che non abbiano ancora compiuto il quattordicesimo anno d'età, devono essere sottoposti durante il loro primo anno di corso a visita medica specialistica che ne attesti l'integrità fisica.

2. I corsi e le scuole private di danza classica hanno l'obbligo di richiedere all'atto dell'iscrizione e di conservare i seguenti documenti:

- a) certificato di nascita in carta semplice;
- b) certificato, da rinnovare ogni due anni, di sana e robusta costituzione, redatto da un medico ortopedico delle unità sanitarie locali e corredato da un elettrocardiogramma.

3. Di tale certificazione il corso o la scuola dovranno rilasciare apposita ricevuta.

4. La mancata documentazione medica è punita con un'ammenda di un milione di lire per ogni singolo allievo a carico di chi ha la rappresentanza giuridica del corso o della scuola.

Art. 2.

1. L'insegnamento della danza classica, intesa come tecnica accademica, limitatamente ad allievi che non abbiano compiuto il quattordicesimo anno d'età, è riservato a chi sia in possesso di uno dei seguenti titoli di studio:

a) diploma di perfezionamento rilasciato all'Accademia nazionale di danza, di cui all'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1236;

b) diploma di avviamento rilasciato dall'Accademia nazionale di danza, di cui all'articolo 6, quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 297;

c) diploma riconosciuto per equipollenza, di cui alla legge 12 dicembre 1951, n. 1563;

d) abilitazione all'insegnamento rilasciata per chiara fama, di cui all'articolo 8 della legge 18 marzo 1958, n. 297;

e) abilitazione e idoneità all'insegnamento rilasciate in base agli articoli 4 e 5 della legge 4 gennaio 1951, n. 28, e agli articoli 2 e 3 della legge 18 marzo 1958, n. 297.

Art. 3.

1. Tutti coloro che non siano in possesso di uno dei titoli indicati nell'articolo 2, ma che abbiano compiuto il ventisettesimo anno d'età e siano in possesso del titolo di licenza media inferiore, possono ottenere la licenza d'insegnamento ai minori di anni quattordici nei corsi e nelle scuole private di danza classica, previo esame di idoneità.

2. La commissione, di cui all'articolo 5, terrà sessioni d'esami dal 1° luglio al 30 settembre di ogni anno nelle sedi delle scuole di ballo dei tre teatri lirici: Scala di Milano, Opera di Roma e San Carlo di Napoli.

Art. 4.

1. L'esame di idoneità, aperto anche ai cittadini stranieri che intendano espletare la loro attività in Italia, è per titoli ed esami.

2. I titoli devono documentare una sufficiente attività artistica e/o didattica.

3. L'esame è così articolato:

a) una prova pratica atta a dimostrare la preparazione didattico-metodologica del candidato relativa all'insegnamento della danza nei primi tre anni del corso normale, secondo i programmi vigenti nell'Accademia nazionale di danza;

b) un colloquio da cui emerga una conoscenza specifica della danza nei suoi aspetti anatomici, teorici, musicali e storici.

4. Il candidato che non abbia superato la prova pratica non è ammesso al colloquio.

Art. 5.

1. La commissione esaminatrice, nominata con decreto entro il 31 maggio di ogni anno dal Ministro della pubblica istruzione, è composta da nove membri:

- a) un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione;
- b) un rappresentante del Ministero del turismo e dello spettacolo;
- c) il direttore dell'Accademia nazionale di danza (o un suo delegato indicato nominativamente nel decreto);
- d) i direttori delle scuole di ballo presso gli enti lirici di Milano, Roma e Napoli (o loro delegati indicati nominativamente nel decreto);
- e) un medico specialista in ortopedia e traumatologia designato dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici.

Art. 6.

1. Presso l'Ispettorato generale per l'istruzione artistica del Ministero della pubblica istruzione è istituito un «Elenco nazionale professionale degli insegnanti di danza classica», nel quale vengono iscritti d'ufficio tutti i possessori dei titoli di cui all'articolo 2 e quanti hanno superato l'esame di cui agli articoli 3 e 4.

Art. 7.

1. Chiunque, in corsi o scuole, privati o pubblici, insegna danza classica (tecnica accademica) a fanciulli di età inferiore ai quattordici anni e non sia regolarmente iscritto all'elenco nazionale professionale di cui all'articolo 6, incorre nel reato di esercizio abusivo della professione ed è punibile con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire quarantamila a duecentomila, ai sensi dell'articolo 348 del codice penale.

Art. 8.

1. Per l'insegnamento della danza classica ad allievi che abbiano compiuto il quattordicesimo anno d'età o per quello del ballo moderno non si richiede l'iscrizione all'elenco nazionale professionale di cui all'articolo 6, nè il possesso di titoli specifici.

Art. 9.

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i corsi e le scuole private di danza classica, che non si trovino nelle condizioni previste dalle norme della legge medesima, sono tenuti ad adeguarvisi.